

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4305

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(DE LORENZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT CATTIN)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

—

Norme in materia di giardini zoologici

Presentato il 5 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Movimenti culturali significativi rivendicano, sul fondamento di precisi dati scientifici, la liberazione degli animali da ogni forma di sfruttamento ingiustificato.

La realtà quotidiana offre esempi riprovevoli di serragli e raccolte zoologiche che, per ristrettezza di spazi e mancanza di idonee condizioni ambientali, incidono negativamente sulle condizioni di vita degli animali e non perseguono gli scopi scientifici, culturali ed educativi che soli possono giustificarne l'esistenza.

All'origine è individuabile un lucroso mercato di animali selvatici, specie esotici, che frutta ad alcuni paesi grossi profitti, violando specifiche normative di limitazione approvate in sede internazionale.

In attesa di una disciplina generale a protezione degli animali, il presente disegno di legge è volto a regolare i giardini zoologici, di cui sottolinea la funzione scientifico-culturale.

Ricerca scientifica e scopi di educazione ed informazione naturalistica sono i fini precipiui cui deve indirizzarsi l'attività dei giardini zoologici (articolo 1).

Per la installazione e gestione l'articolo 2 prevede l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente, che terrà conto di presupposti oggettivi indispensabili, diretti ad assicurare agli animali le migliori condizioni di vita. I giardini zoologici dovranno essere dotati di spazi, di strutture, di laboratori, centri di cura e recupero di animali feriti ed ammalati e, pertanto, dovranno dotarsi di dipendenti qualificati ed esperti.

L'autorizzazione ha validità triennale.

L'articolo 3 prevede, a carico dei titolari degli esistenti giardini zoologici, l'onere di richiedere l'autorizzazione e, se del caso, di avviare i lavori di adeguamento di quanto esistente alle condizioni cui è subordinato il rilascio della autoriz-

zazione. Ovviamente, si procederà alla chiusura dei giardini zoologici che non si sono adeguati o per i quali è stata negata l'autorizzazione; gli animali ivi esistenti saranno trasferiti altrove, con oneri a carico degli inadempienti.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, cui il Ministro chiederà pareri in ordine a qualsiasi questione che riterrà di sottoporre e che valuterà l'esistenza delle condizioni cui è subordinata l'apertura o la chiusura dei giardini zoologici.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'ambiente la competenza ad adottare i provvedimenti richiesti per l'attuazione delle Convenzioni internazionali di Washington, Berna e Bonn, ratificate dalle leggi 19 dicembre 1975, n. 874, 5 agosto 1981, n. 503, e 25 gennaio 1983, n. 42, mentre l'articolo 6 prevede le sanzioni nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate dal precedente articolo 3.

Ai fini della ricognizione dei giardini zoologici attualmente esistenti, i prefetti invieranno al Ministero dell'ambiente apposito elenco (articolo 6).

La medesima norma attribuisce all'autorità locale di polizia veterinaria le funzioni di vigilanza sui giardini zoologici e prevede la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni, con la confisca degli animali, nella ipotesi di inosservanza del dettato legislativo.

L'articolo 7 si preoccupa di assicurare la presenza di dipendenti presso i giardini zoologici ed a tal fine prevede la possibilità per i comuni che ne abbiano interesse di adeguare le piante organiche e di avvalersi sia di personale di cui al contingente unico regionale, che di quello in servizio presso altre Amministrazioni che chieda il trasferimento.

L'articolo 8 ha contenuto finanziario; gli oneri sono quelli previsti dalla legge finanziaria 1987.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. I giardini zoologici sono costituiti da centri naturalistici pubblici o privati, aperti al pubblico, che attuano scopi di ricerca scientifica quale supporto della conservazione della fauna, nonché finalità di educazione ed informazione naturalistica.

ART. 2.

1. L'installazione e la gestione di giardini zoologici sono soggette ad autorizzazione del Ministro dell'ambiente, previa acquisizione di nulla osta regionale per gli aspetti di polizia veterinaria.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Ministro dell'ambiente tiene conto delle seguenti condizioni:

a) esistenza di strutture di mantenimento degli animali adeguate alle esigenze delle singole specie, in termini di spazi, qualità degli impianti, disposizione e composizione dei gruppi, microclimi ambientali;

b) utilizzazione di personale qualificato ed in particolare di laureati in scienze biologiche e naturali, esperti in discipline zoologiche;

c) esistenza di laboratori, di programmi di studio concordati con organismi di ricerca, di attività connesse alla riproduzione di animali, in particolare delle specie minacciate di estinzione, di programmi di reintroduzione sistematica in natura;

d) esistenza di centri di cura, recupero e riabilitazione di animali selvatici ammalati o feriti.

3. In sede di rilascio dell'autorizzazione, il Ministro dell'ambiente può dettare specifiche disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle esigenze di vita degli animali.

4. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo triennale.

ART. 3.

1. I responsabili dei giardini zoologici esistenti sono tenuti, ove occorra, ad avviare immediatamente il procedimento di adeguamento dei giardini stessi alle condizioni di cui all'articolo 2. In ogni caso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi responsabili provvedono a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, che viene rilasciata sulla base delle condizioni ivi indicate.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ove i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che il procedimento di adeguamento è in corso di avanzata realizzazione, il Ministro dell'ambiente stabilisce il termine per consentire il completamento.

3. Il Ministro dell'ambiente dispone la chiusura dei giardini zoologici per i quali non sia stata richiesta o concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché il conseguente trasferimento degli animali in stabilimenti e siti idonei. In caso di inerzia del responsabile, provvede il Prefetto competente per territorio, con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 4.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente costituisce un Comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive, così composto:

a) un componente designato dal Ministro dell'ambiente, con funzioni di presidente;

b) il dirigente generale del Servizio conservazione natura o un suo delegato;

c) un funzionario del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro;

d) quattro componenti designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, dell'interno e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) due componenti designati, rispettivamente, dall'Unione zoologica italiana e dall'Unione italiana giardini zoologici;

f) un veterinario designato dal Ministro della sanità;

g) quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche nazionali maggiormente rappresentative.

2. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

3. In considerazione della prioritaria finalità della reintroduzione sistematica in natura degli animali che eccedono rispetto agli scopi di cui all'articolo 1, il Comitato provvede in particolare a valutare, sulla base degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, il sistema dei giardini zoologici esistenti, ai fini della sua razionalizzazione anche attraverso la chiusura di alcuni di essi.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente adotta i provvedimenti per l'attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, ratificate rispettivamente con leggi 19 dicembre 1975, n. 874, 5 agosto 1981, n. 503, e 25 gennaio 1983, n. 42.

ART. 6.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti trasmettono al Ministro dell'ambiente un elenco dei giardini zoologici esistenti nell'ambito provinciale di competenza.

2. L'autorità locale di polizia veterinaria esercita le funzioni di vigilanza sui giardini zoologici ed adotta le necessarie misure per evitare l'insorgere di malattie infettive e diffuse.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla condanna consegue la confisca degli animali.

ART. 7.

1. I comuni interessati sono autorizzati ad adeguare le rispettive piante organiche, a tal fine rideterminando le vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle effettive esigenze operative. Le deliberazioni relative non sono sottoposte all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale.

2. In sede di prima applicazione, i comuni si avvalgono, oltre che di personale proprio adibito all'espletamento di tali compiti, del personale di cui al contingente unico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Entro quindici giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, i comuni richiedono alla regione l'assegnazione di tale personale che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste dalle piante organiche rideterminate.

3. I comuni si avvalgono altresì di personale in servizio presso le altre amministrazioni pubbliche. A tali fini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale interessato presenta domanda irrevocabile di trasferimento alle amministrazioni comunali per essere assegnato, con vincolo

di destinazione e con livello retributivo non inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di appartenenza, all'espletamento dei compiti propri delle strutture zoologiche di cui alla presente legge. Il Ministero dell'interno è autorizzato a trasferire da ente ad ente contributi erariali corrispondenti alle spese del personale trasferito. Il trasferimento è comunque subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

4. Espletate le procedure di cui ai commi 2 e 3, i comuni provvedono a bandire i concorsi per la copertura delle eventuali residue disponibilità di posti di organico di cui al presente articolo.

ART. 8.

1. I comuni sono autorizzati a rivedere le tariffe in vigore per l'accesso del pubblico ai giardini zoologici, che tengano conto delle esigenze finanziarie connesse al funzionamento dei giardini stessi.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad aumentare i trasferimenti ordinari ai comuni interessati nella misura di lire 25 milioni annui per ciascun addetto con decorrenza dal mese in cui sono assunti i vincitori dei concorsi di cui al comma 4 dell'articolo 7, nel limite complessivo di lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1988.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle amministrazioni comunali per la realizzazione delle opere relative alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 2, nel limite massimo di lire 40 miliardi, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 4,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, è assunto a carico dello Stato.

4. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a concedere per il solo anno 1987, nel limite complessivo di lire 5,6 miliardi, contributi straordinari a favore dei giardini zoologici pubblici o privati per consentire l'avvio urgente delle opere.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5,6 miliardi per l'anno 1987 e in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.